



Dott. Cinzia BRUNELLI - NOTAIO
Piazza Orsi Mangelli n. 1 - 47100 FORLÌ (Italy)
Tel. (+39) 0543.31109 - Fax (+39) 0543.25661
C.F. BRN CNZ 55C45 D704X - Partita I.V.A. 01991260405
cbrunelli@notariato.it
<http://www.notaiobrunelli.it>

ANTIRICICLAGGIO e NOTAI
(d. Lgs. 21/11/2007, n. 231) (in vigore dal 29/12/2007)

Decorrenza	Obblighi antiriciclaggio per i professionisti	Termine di registrazione	Obbligo di identificazione della clientela - valore dell'operazione
Dal 22/4/2006	Archivio unico da conservare per 10 anni.	30 gg. dalla identificazione del cliente Sono esclusi gli incarichi conferiti prima del 22/4/2006, salvo che siano ancora in essere nei 12 mesi successivi.	Superiore a Euro 12.500
Dal 29/12/2007	- <u>Prestazioni a rep.</u> : conservazione informazioni nel fascicolo - <u>Prestazioni non a rep.</u> : archivio informatico o registro della clientela	30 gg. dalla fine della prestazione.	Da Euro 15.000

Il D. lgs. n. 231/2007 attua le Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE su prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo e sostituisce, abrogandola, la normativa previgente.

Le misure introdotte col nuovo decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione (art. 3, comma 3).

La nuova normativa antiriciclaggio si applica ai notai (art. 12) quando gli stessi, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di specifiche operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Si intendono inclusi trasferimenti di autoveicoli, accettazioni di eredità, pubblicazioni di testamenti.

Dubbi per:

- procure se risulta altra operazione "sottostante" al conferimento del potere di rappresentanza (ad esempio, un trasferimento di proprietà "non formalizzato" tra mandante e mandatario);
- atti di consenso a cancellazione di ipoteca, se magari contengono una quietanza.
- vendite forzate delegate ai notai
- atti di ultima volontà

E' "prestazione professionale" la "prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati.... - tra cui i notai - della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata.

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- a) prestazione professionale avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore ad **Euro 15.000,00**;
- b) prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad Euro 15.000,00, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate *per realizzare un'operazione frazionata*¹;
- c) operazione di **valore indeterminato o indeterminabile**. La costituzione, gestione o amministrazione di **società, enti**, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
- d) quando vi è **sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- e) quando vi siano **dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati** precedentemente **ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente**.

Sono "**mezzi di pagamento**" il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie²;

E' considerata "**operazione**" la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i professionisti un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale.

E' "**operazione frazionata**" un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in **sette giorni**, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.³

Gli **obblighi di adeguata verifica** della clientela (art. 18) consistono nelle seguenti attività:

- a) **identificare il cliente** e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) **identificare l'eventuale titolare effettivo** e verificarne l'identità.
- c) **ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale**⁴;
- d) svolgere un **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Per "**titolare effettivo**" si intende la persona per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al D. Lgs. 231/2007 e precisamente:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali

¹ Così precisato dall'art. 9, primo comma, D. Lgs. 25/9/2009 n. 151, in vigore dal 4/11/2009.

² Non costituisce mezzo di pagamento il rilascio di una **cambiale**, che è piuttosto una obbligazione Cfr. *Interferenze tra il d. lgs. 231/2007 e la normativa antievasione/antielusione. Casistica in materia antiriciclaggio*, in CNN Notizie 27/12/2007 (est. Krogh), p. 17.

³ L'art. 9, primo comma, D. Lgs. 25/9/2009 n. 151, in vigore dal 4/11/2009, ha soppresso invece la definizione di "operazioni collegate", fino ad allora definite come operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette.

⁴ In presenza di indizi di anomalia, il professionista ha l'obbligo di chiedere tali informazioni al cliente e quindi di acquisire dal cliente stesso dati ed informazioni ulteriori per valutare l'opportunità di segnalare o meno l'operazione all'. E' questa l'unica attività di tipo investigativo di cui può farsi carico il professionista.

equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Per individuare il titolare effettivo occorre risalire fino a individuare una persona fisica⁵.

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 19), avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:

a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, **in presenza del cliente**, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico⁶, nei seguenti momenti temporali indicati in via alternativa:

- prima dell'instaurazione del rapporto continuativo

- al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale

- al momento dell'esecuzione dell'operazione.

Qualora il cliente sia una società o un ente, è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;

b) l'identificazione e la verifica dell'identità del **titolare effettivo** è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le *persone giuridiche*, i *trust* e *soggetti giuridici analoghi*, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a *pubblici registri*, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contengano informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;

c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

La mancata individuazione del titolare effettivo non è anomalia che va segnalata all'UIF, in assenza di ulteriori motivi ragionevoli che rendano l'operazione sospetta (CNN *Massime in materia di antiriciclaggio* 31/3/2008).

Gli **obblighi di adeguata verifica** della clientela sono assolti **commisurandoli al rischio** (art. 20) associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. I soggetti obbligati devono essere in grado di **dimostrare alle autorità competenti** (art. 7), **ovvero agli ordini professionali** (art. 8), **che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**. Per la valutazione del

⁵ CNN, *Risposte a quesiti ricorrenti* (Frequently Asked Questions – FAQ) in materia di normativa antiriciclaggio, 31 marzo 2008.

⁶ Sono considerati validi per l'identificazione i **documenti d'identità** e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del D.P.R. n. 445/2000, ossia la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare. Sono considerati equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

Per l'identificazione di *soggetti non comunitari* e di *soggetti minori d'età* si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli obbligati osservano le istruzioni di cui all'art. 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

- 1) natura giuridica;
- 2) prevalente attività svolta;
- 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

- 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) ammontare;
- 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Gli obblighi di adeguata verifica si applicano (art. 22) a:

- tutti i nuovi clienti;
- clientela già acquisita al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente⁷.

I **clienti** forniscono, sotto la propria responsabilità (art. 21), tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Qualora emergano **indici di anomalia**, opportuno chiedere una *dichiarazione scritta* al cliente per fugare dubbi sulla liceità dell'operazione e provare assolvimento dell'obbligo prescritto. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Nel caso in cui cliente del professionista sia una società fiduciaria, ai fini antiriciclaggio – secondo una prima interpretazione - dovrà essere identificata soltanto la società fiduciaria (ed il suo delegato), e non il cliente per conto del quale la fiduciaria opera⁸.

Secondo CNN, invece⁹, il notaio può chiedere alla società fiduciaria di rivelare il nominativo del soggetto per conto del quale opera, tranne il caso in cui si tratti di società che abbia le caratteristiche e l'iscrizione come SIM (in quanto intermediario finanziario). La documentazione relativa dovrà essere custodita nel fascicolo con modalità che ne assicurino la riservatezza (es. busta chiusa e sigillata a cura diretta del notaio). L'eventuale rifiuto del cliente a fornire l'informazione sul titolare effettivo potrebbe essere considerato un indice, da valutare insieme alle altre circostanze dell'operazione, ai fini della segnalazione di operazione sospetta.

Obbligo di astensione (art. 23)

Quando i soggetti obbligati non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF. I notai non sono obbligati ad applicare tale disposizione *nel corso dell'esame della posizione giuridica* del loro cliente (art. 12, commi 2 e 4).

Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta all'UIF ex art. 41 e al fine di consentire l'esercizio del potere di sospensione di cui all'art. 6, comma 7, lett. c), gli enti e le persone soggette al decreto in esame si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo (art. 23, comma 2).¹⁰

Nel caso in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa o-

⁷ Così modificato dall'art. 9, primo comma, D. Lgs. 25/9/2009 n. 151, in vigore dal 4/11/2009.

⁸ In tal senso U.I.C. con i chiarimenti al provvedimento 24/2/2006, tuttora vigenti ai sensi dell'art. 66, 1° co, d. lgs. 231/2007.

⁹ CNN, *Risposte a quesiti ricorrenti* (Frequently Asked Questions) in materia di normativa antiriciclaggio, 31 marzo 2008.

¹⁰ Così modificato dall'art. 9, primo comma, D. Lgs. 25/9/2009 n. 151, in vigore dal 4/11/2009.

stacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ex art. 41 (art. 23, comma 3).¹¹

I soggetti obbligati si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e inviano immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.

Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, i soggetti obbligati informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

Obblighi semplificati (art. 25)

I notai *non sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica della clientela* (quindi neanche all'obbligo di identificazione), *ad eccezione dei casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo*¹² per quella tipologia di clientela che, al pari del professionista, è soggetta ai medesimi obblighi e responsabilità e precisamente:

- se il cliente è uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c) (es. intermediari finanziari quali banche, Poste italiane spa, SIM, SICAV, agenti di cambio, ecc.);
- se il cliente è un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
- se il cliente è un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- se il cliente è una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria¹³;
- se il cliente è ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato;
- qualunque transazione caratterizzata da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata in tal modo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

Obblighi rafforzati (art. 28)

A) in presenza di un **rischio più elevato** di riciclaggio o finanziamento del terrorismo¹⁴;

B) quando il **cliente non è fisicamente presente**.

In tali casi occorrerà:

- accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
- adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
- assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

- cliente già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;
- i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici o da scritture private autenticate (opportuno inserire quindi nelle procure estremi documenti di identificazione);
- clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana.

Al fine di evitare di evitare la ripetizione delle procedure di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati possono fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di **adeguata verifica della clientela**

¹¹ Così modificato dall'art. 9, primo comma, D. Lgs. 25/9/2009 n. 151, in vigore dal 4/11/2009.

¹² Eccezione inserita dall'art. 9, primo comma, D. Lgs. 25/9/2009 n. 151, in vigore dal 4/11/2009.

¹³ Così introdotto dall'art. 9, primo comma, D. Lgs. 25/9/2009 n. 151, in vigore dal 4/11/2009.

¹⁴ Alla pagina http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm si segnala la cd. **black list**, ossia l'elenco di persone e organizzazioni sospettate di terrorismo, i cui beni sono congelati e, pertanto, sottratti alla disponibilità dei titolari.

effettuato da terzi. Responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano tuttavia ad essere i soggetti obbligati che ricorrono a terzi (art. 29)¹⁵.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita *idonea attestazione* da parte di un professionista (es. notaio) nei confronti di altri professionisti ai quali i clienti abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona (art. 30).

I terzi mettono immediatamente a disposizione degli obbligati ai quali il cliente è stato presentato le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui al d. lgs. n. 231/2007 (art. 34).

C) persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo. Sono definite in tal modo le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico e precisamente:

a) capi di Stato, capi di Governo, Ministri e Vice Ministri o Sottosegretari;

b) parlamentari;

c) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

d) membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e) ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

Per *familiari diretti* s'intendono il coniuge, i figli e i loro coniugi, coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti sopra elencati, genitori.

Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti obbligati non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

In caso di persona politicamente esposta occorre:

- stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

- adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;

- assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 36, i notai:

1) conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica dei clienti e del titolare effettivo ed in particolare:

- la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di *dieci anni* dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

- conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

2) registrano e conservano per un periodo di *dieci anni*:

- per *rapporti continuativi e prestazioni professionali*: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del

¹⁵ Gli Stati extracomunitari attualmente considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/10/2005 relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sono stati resi pubblici con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12/8/2008. La cd. **white list** comprende Argentina, Australia, Brasile, Canada, Giappone, Hong Kong, Messico, Nuova Zelanda, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d'America, Repubblica del Sudafrica, Svizzera, nonché i territori di Antille Olandesi, Aruba, Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna. L'inserimento nella *white list* fa venir meno l'obbligo di effettuare l'adeguata verifica e la registrazione dei dati sugli intermediari situati nei Paesi virtuosi.

Vi è un riconoscimento automatico di equivalenza per gli Stati membri della UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Sono invece tra gli *esclusi* San Marino, Cina, Turchia, India, Corea del Sud, isole del Canale (Guernsey, Jersey e isola di Man).

rapporto e il codice del rapporto ove previsto. Non è più richiesta la professione, ma pare un dato comunque fondamentale per tracciare il profilo economico del cliente¹⁶;

- per operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento¹⁷ e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Per **dati identificativi** si intendono nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale ed estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA

Le suddette informazioni sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale, ferma l'ordinaria validità dei documenti di identità (art. 36 comma 3 e art. 38 comma 1-bis).

Gli obblighi di registrazione non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 25.

Modalità di registrazione (art. 38) alternativamente attraverso:

- un archivio informatico¹⁸, che, per i notai, può essere anche diverso dall'archivio unico informatico, purché sia assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati (art. 37)

oppure

- l'istituzione del registro della clientela a fini antiriciclaggio, nel quale conservare soltanto i dati identificativi del cliente e – si ritiene - la data di instaurazione del rapporto¹⁹. Si tratta di un registro che deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone²⁰. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono **conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente**. I dati e le informazioni registrati con tale modalità sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta.

La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la **tenuta dei repertori notarili**, nonché la **descrizione dei mezzi di pagamento** ai sensi dell'art. 35 del d.l. n. 223/2006 convertito in legge, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni²¹.

¹⁶ In tal senso *I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE (cd. III direttiva) in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo*, in CNN Notizie 4/1/2008 (est. Krogh), p. 45.

¹⁷ Cfr. nota 5.

¹⁸ CNN, *Risposte a quesiti ricorrenti (Frequently Asked Questions – FAQ) in materia di normativa antiriciclaggio*, in CNN Notizie 31 marzo 2008.

¹⁹ CNN, *Risposte a quesiti ricorrenti (Frequently Asked Questions – FAQ) in materia di normativa antiriciclaggio*, in CNN Notizie 31 marzo 2008.

²⁰ Secondo il chiarimento UIC del 18 maggio 2006, n. 4, non è ammesso l'utilizzo di un registro su fogli mobili o di un quaderno ad anelli.

²¹ In attesa di disposizioni applicative da parte del Ministero della giustizia e del non chiaro tenore letterale dell'art. 36, comma 2, lett. b), pare prudente conservare in fascicolo i mezzi di pagamento anche oltre le ipotesi di contrattazione immobiliare di cui all'art. 35 del d.l. n. 223/2006 (es. cessioni di aziende e di partecipazioni sociali). In tal senso G. Petrelli, *Rassegna delle recenti novità normative di interesse notarile - secondo semestre 2007*, in www.gaetanopetrelli.it.

Contra: *Antiriciclaggio: il decreto legislativo di recepimento della III Direttiva (2005/60/CE)* in CNN Notizie del 26/11/2007, in assenza di una disposizione espressa che obblighi i contraenti a comunicare i pagamenti ed a renderli tracciabili, non sussiste alcun obbligo a carico dei notai relativo all'indicazione dei mezzi di pagamento, che tuttavia se indicati all'interno dell'atto notarile saranno comunque da conservare. Nello stesso senso *I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE (cd. III direttiva) in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo*, in CNN Notizie 4/1/2008 (est. Krogh), p. 45-46.

Secondo CNN, *Risposte a quesiti ricorrenti (Frequently Asked Questions – FAQ) in materia di antiriciclaggio*, in CNN Notizie 31 marzo 2008, non vi è obbligo di acquisire le modalità di pagamento per pagamenti inferiori a € 15.000; per quelli superiori, oltre ai casi previsti dall'art. 35, comma 22, d.l. 223/2006, il notaio deve acquisire la documentazione relativa se abbia agito quale mandatario o comunque fornito consulenza circa la predisposizione

Ne consegue che dal 29/12/2007²²:

- per gli atti soggetti ad annotazione a repertorio, la tenuta del repertorio notarile sostituisce l'archivio (unico) informatico, mentre le informazioni che non risultano dal repertorio (es. codice fiscale, partita Iva, estremi del documento di identità) possono risultare dagli atti notarili e dai documenti custoditi nel fascicolo della pratica;

- per gli atti non soggetti ad annotazione a repertorio (es. consulenza, preliminari, dichiarazioni di successione, certificazioni per esecuzioni e più in generale tutte le prestazioni che non si concludono con un atto a repertorio), invece, occorre istituire ed inserire i dati nell'archivio unico informatico o nell'archivio tenuto con mezzi informatici o nel registro della clientela.

Ex art. 54, i soggetti obbligati e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto in esame, compresi programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Gli ordini professionali possono istituire con decreto del MEF sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi (art. 38, comma 6-bis)²³

UIF (UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA)

L'unità di informazione finanziaria, istituita ex art. 6 presso la Banca d'Italia, è la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Con provvedimento della Banca d'Italia 21 dicembre 2007, pubblicato su G.U. n. 7 del 9/1/2008, in vigore tuttavia dal 1/1/2008 (*sic!*), è stato emanato il **Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'UIF**, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dlgs. n. 231/2007.

L'unità di informazione finanziaria (UIF) è istituita presso la Banca d'Italia dal 1/1/2008 ed ha sede in Roma, via Nazionale n. 91 (art. 1 Reg.). La sua struttura è articolata in unità operative disciplinate in conformità del Regolamento generale della Banca d'Italia (art. 7 Reg.).

Presso la UIF è costituito e opera un Comitato di esperti, composto dal Direttore della UIF - nominato con provvedimento del direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore – e da quattro membri (artt. 3 e 4 Reg.).

La disciplina transitoria fino alla nomina dei titolari delle unità operative e all'assegnazione del restante personale prevede che i compiti e le funzioni dell'UIF continuino ad essere esercitati dalle divisioni del Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio Italiano dei cambi²⁴ (art. 12 reg.).

Funzioni della UIF sono i compiti e le funzioni - esercitati in piena autonomia e indipendenza, di analisi finanziaria ad essa assegnati dalla legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale, nonché ogni altra attività strumentale e complementare (art. 2 Reg.). L'UIF presta inoltre consulenza per individuare indicatori di anomalia, fornire indicazioni operative utili alla rilevazione di specifici fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale, elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario, fornisce indicazioni aggiornate sulle prassi seguite nel riciclaggio e nel finanziamento del terrorismo internazionale (art. 10 Reg.).

L'A.G., gli organi delle indagini, la direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli *ordini professionali*, anche appositi protocolli di intesa, collaborano con la UIF nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (art. 5 Reg.).

del pagamento, o le parti abbiano comunicato come hanno provveduto o il pagamento sia avvenuto in presenza del notaio. In questo caso si possono riportarne gli estremi in atto, oppure conservarne copia nel fascicolo. Nelle altre ipotesi il notaio ha facoltà di richiedere informazioni sulle modalità di pagamento, che verranno valutate ai fini della possibile anomalia dell'operazione.

Se le parti dichiarano di aver effettuato il pagamento in contanti, in più rate, prima dell'atto, il notaio ne verificherà la regolarità sulla base della normativa vigente al momento del pagamento.

²² Sull'entrata in vigore della normativa relativa alla registrazione dei dati, cfr. *I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE (cd. III direttiva) in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo*, in CNN Notizie 4/1/2008 (est. Krogh), p. 49-50.

²³ Comma introdotto dall'art. 9, primo comma, D. Lgs. 25/9/2009 n. 151, in vigore dal 4/11/2009.

²⁴ Il d. lgs. 231/2007 ha disposto anche la soppressione dell'**Ufficio Italiano Cambi** (art. 62), i cui poteri e competenze sono trasferiti alla Banca d'Italia dal 1° gennaio 2008.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Ex art. 41, i soggetti obbligati inviano alla UIF una **segnalazione di operazione sospetta** quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di **riciclaggio** o di **finanziamento del terrorismo**²⁵. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Il contenuto delle segnalazioni è definito dall'UIF con proprie istruzioni ex art. 6, comma 6, lett. e-bis). Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia (per i professionisti con decreto del Ministro della Giustizia, sentiti gli ordini professionali).

Le segnalazioni sono effettuate **senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione**, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto²⁶.

I soggetti obbligati si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

Le **segnalazioni di operazioni** sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, **se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede**, non comportano responsabilità di alcun tipo. *A contrario* si desume che le segnalazioni effettuate in assenza dei suddetti elementi espongano invece il professionista a responsabilità anche nei confronti del cliente²⁷.

I professionisti trasmettono la segnalazione direttamente alla **UIF** ovvero agli **ordini professionali** (art. 43)²⁸, che provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante.

Gli ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la *massima riservatezza dell'identità dei professionisti* che effettuano la segnalazione (art. 45). La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni.

È fatto **divieto ai soggetti** tenuti alle segnalazioni e a chiunque ne sia comunque a conoscenza **di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione** (art. 46). Il suddetto divieto non impedisce la comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto.

Il *tentativo* di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), *di dissuadere il cliente* dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la comunicazione vietata.

La UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette ed effettua l'approfondimento finanziario delle stesse, a norma dell'art. 8 del Reg., avvalendosi, tra l'altro, anche delle informazioni comunicate dagli ordini professionali.

Ove ne ricorrano i presupposti, l'UIF sospende o archivia le operazioni segnalate.

La UIF verifica, anche attraverso accessi ispettivi, il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione.

²⁵ Per una disamina delle possibili operazioni sospette cfr. *Interferenze tra il d. lgs. 231/2007 e la normativa anti-vasione/antielusione. Casistica in materia antiriciclaggio*, in CNN Notizie 27/12/2007 (est. Krogh).

Con circolare n. 81 del 18/8/2008, la Guardia di Finanza coinvolge gruppi e compagnie territoriali per affiancare in ogni provincia i Nuclei di polizia tributaria per gli accertamenti in materia di antiriciclaggio. La circolare estende l'obbligo di segnalazione anche ai casi di autoriciclaggio; individua inoltre i campanelli di allarme che possono far scattare l'obbligo di segnalazione in 3 categorie legate a:

- connotati oggettivi delle operazioni (caratteristiche, entità, natura ad es. delle operazioni che si discostano molto dalle attività economiche svolte);
- profili soggettivi del cliente (capacità economica e attività svolta. Es. evidente sproporzione fra redditi prodotti ufficialmente e consumati o investiti);
- qualsiasi altra circostanza conosciuta dagli intermediari in ragione delle funzioni esercitate.

²⁶ La sanzione per mancata segnalazione va da 1% a 40% dell'importo dell'operazione, oltre alla possibile pubblicazione del provvedimento sanzionatorio per estratto su due quotidiani nazionali, di cui uno economico.

²⁷ *I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE (cd. III direttiva) in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo*, in CNN Notizie 4/1/2008 (est. Krogh), p. 53.

²⁸ È auspicabile che in sede di emanazione dei decreti attuativi della nuova normativa sia chiarito se si tratti del CNN o dei CND.

Nulla dispone la nuova normativa in ordine ai rapporti tra l'obbligo di segnalazione ex D. Lgs. 231/2007 e l'obbligo di rapporto a carico del notaio previsto dall'art. 361 c.p.²⁹. Al riguardo il C.N.N. si esprime nel senso di ritenere che la condotta del notaio che segnala un'operazione sospetta all'UIF realizza, al contempo, anche la condotta prescritta dall'art. 361 c.p.³⁰

SANZIONI (art. 55)

- contravvenzione agli obblighi di verifica della clientela: multa da 2.600 a 13.000 euro;
- omessa registrazione: multa da 2.600 a 13.000 euro;
- obblighi di identificazione e registrazione assolti con mezzi fraudolenti: sanzione raddoppiata.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DI TITOLI AL PORTATORE

E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad **Euro 12.500** (artt. 49 e 64 D. Lgs. 21/11/2007, n. 231)³¹. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (art. 49, primo comma).³²

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.

Nello stesso limite di somma pari o superiore ad € 12.500 è anche il divieto di emissione di assegni (bancari e postali) con clausola di non trasferibilità, i quali dovranno recare anche l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati con la clausola di non trasferibilità. Il cliente può tuttavia richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

Per assegni bancari, postali o circolari in forma libera, è dovuto dal richiedente l'imposta di bollo di € 1,50³³.

²⁹ Ex art. 361 c.p., il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da € 30 a euro 516 La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

³⁰ I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE (cd. III direttiva) in materia di anti-riciclaggio ed antiterrorismo, in CNN Notizie 4/1/2008 (est. Krogh), p. 53.

³¹ L'importo di riferimento era fissato, a norma del d.l. 3/5/1991, n. 143, convertito in legge 5/7/1991, n. 197, in Lire 20.000.000, poi aumentato ad Euro 12.500,00 con D.M. 17/10/2002.

Nel periodo dal 30/4/2008 al 24/6/2008, con l'art. 49 del d. lgs. 21/11/2007, n. 231, l'importo di riferimento è stato ridotto da Euro 12.500,00 ad Euro 5.000,00.

In virtù del d.l. 25/6/2008 n. 112, convertito in legge 6/8/2008 n. 133, l'importo di riferimento è stato di nuovo riportato ad Euro 12.500,00.

³² Comma così modificato dall'art. 9, primo comma, D. Lgs. 25/9/2009 n. 151, in vigore dal 4/11/2009.

³³ Nel periodo dal 30/4/2008 al 24/6/2008, l'art. 49 del d. lgs. 21/11/2007, n. 231, stabiliva che la girata degli assegni circolari o vaglia postali o cambiari rilasciati in forma libera dovesse recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

La nullità della girata non estende i suoi effetti ai rapporti cartolari che precedono la girata nulla. Pertanto i diritti nascenti dal titolo possono essere esercitati da chi possiede la cambiale in forza dell'ultima girata valida ovvero, in mancanza di girate valide, da colui a cui favore è stato emesso l'assegno.

Le prime interpretazioni al riguardo (CNN, *Le nuove limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore introdotte dal d. lgs. 231 del 2007 e la tracciabilità dei pagamenti*, 23/4/2008) sono state nel senso che:

- le girate successive alle girate nulle (es. per mancata apposizione del codice fiscale) non abbiano alcun effetto;
- le girate successive alla girata cui è apposto un codice fiscale errato non fanno venir meno i diritti vantati dagli ulteriori giratari in buona fede.

Al riguardo la Circ. MEF n. 33124 del 20/3/2008 precisava che, a partire dal 30/4/2008, l'indicazione del codice fiscale del girante è sempre dovuta (anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data). La mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto, banche e Poste Italiane S.p.A non dovranno effettuare il pagamento dell'assegno. Tale disposizione sarà operativa anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale. La girata sarà considerata nulla anche qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato.

Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (ad esempio a "m.m.", a "me medesimo" e a se stessi) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.a.

La Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 7/3/2008, ha precisato che gli assegni in forma libera, nonché i vaglia cambiari ed i vaglia postali interessati dall'applicazione dell'imposta di bollo sono quelli richiesti a banche o a Poste Italiane s.p.a., ossia i soggetti tenuti al versamento del tributo. Dovranno riportare in modo leggibile la prevista dicitura per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

Con circolare Assonime n. 18 del 18/3/2008, si è precisato che il riferimento ai vaglia cambiari di cui alla normativa antiriciclaggio riguarda solo quelli speciali emessi da Banca d'Italia, banco di Napoli e banco di Sicilia e non i vaglia cambiari ordinari (cambiale e pagherò), che sono strumenti di credito e non mezzi di pagamento e, quindi, sono esclusi dalla nuova imposta di bollo di Euro 1,50.

Con **Circolare n. 33124, in data 20/3/2008, il Ministero dell'Economia e delle Finanze** ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'art. 49 del d. lgs. n. 231/2007, nella *versione antecedente al D.L. 112/2008* (ossia quando il limite di riferimento era fissato ad Euro 5.000 anziché 12.500), con particolare attenzione alla relativa disciplina transitoria:

- **Art. 49, comma 4:** dal 30 aprile 2008 l'emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera è consentita soltanto per importi inferiori a 5.000 euro (*ndr.* dal 25/6/2008 leggasi euro 12.500).

Gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a 12.500 euro, ante 30/4/2008 ed incassati a decorrere da tale data saranno considerati regolari.

Gli assegni emessi, a decorrere dal 30/4/2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro (*ndr.* dal 25/6/2008 leggasi euro 12.500) senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati da banche e Poste Italiane S.p.A. con obbligo per queste ultime di comunicare l'irregolarità dell'assegno al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 51, comma 1.

- Le scorte di carnet di assegni attualmente in giacenza presso banche e Poste Italiane S.p.A. potranno essere da queste ultime utilizzate anche successivamente al 29/4/2008, fino a esaurimento delle stesse, previa apposizione su ogni modulo di assegno di barratura sull'indicazione del limite di 12.500 euro nonché della clausola di non trasferibilità.

- I carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati dalla stessa anche successivamente al 29/4/2008 ma il loro utilizzo sarà consentito nei limiti indicati dall'art. 49 ovvero: in forma libera per importi inferiori a 5.000 euro (*ndr.* dal 25/6/2008 leggasi euro 12.500); mediante l'apposizione della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 5.000 euro (*ndr.* dal 25/6/2008 leggasi euro 12.500).

- I nuovi carnet di assegni liberi potranno essere stampati recando su ogni modulo di assegno la dicitura «Gli assegni possono essere emessi in forma libera solo nei limiti previsti dalla normativa vigente» o altra equivalente.

- **Art. 49, comma 6:** Gli assegni emessi all'ordine del traente non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi, per cui non è richiesta l'indicazione del codice fiscale del traente che gira per l'incasso il titolo (vedi tuttavia l'art. 32 del d.l. n. 112/2008, che ha abrogato la previsione dell'inserimento del codice fiscale nella girata).

- Tali assegni potranno essere emessi anche per importi superiori a 5.000 euro (*ndr.* dal 25/6/2008 leggasi euro 12.500).

- L'irregolarità degli assegni emessi all'ordine del traente e girati ad altro soggetto saranno segnalati da banche e Poste Italiane S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 51, comma 1. Tali assegni - se le girate sono correttamente apposte - saranno comunque pagati da banche e Poste Italiane S.p.A.

- **Art. 49, comma 10:** Per i moduli di assegni consegnati alla clientela precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 49 ed utilizzati successivamente al 29/4/2008, non è dovuta l'imposta di bollo ma l'utilizzo di tali moduli sarà consentito nei limiti in vigore a decorrere da tale data (assegno libero se di

- Nell'ipotesi in cui la girata venga effettuata per conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad es. una persona giuridica) il codice fiscale da indicare è quello del soggetto titolare del medesimo rapporto (nell'esempio la persona giuridica).

- Non è necessaria l'apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all'incasso l'assegno emesso in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato quale cliente della banca o di Poste Italiane S.p.A. presso cui l'assegno è girato per l'incasso ovvero qualora venga identificato al momento dell'incasso medesimo.

- Il controllo da parte della banca o di Poste Italiane S.p.A. circa la regolarità delle girate dovrà essere esercitato tenuto conto della firma di girata, della *regolarità formale del codice fiscale* nonché della sua *compatibilità con la firma di girata* (a meno che tale ultimo controllo risulti impossibile come nel caso, ad esempio, di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto).

importo inferiore a 5.000 euro dal 30/4/2008 al 24/6/2008 o inferiore a 12.500 euro successivamente, apposizione della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 5.000 euro dal 30/4/2008 al 24/6/2008 o inferiore a 12.500 euro successivamente).

- Le modalità di pagamento dell'imposta di bollo sono state definite con la circolare Agenzia delle entrate 7/3/2008, n. 18/E.

- Art. 49, comma 13: I libretti di deposito bancari o postali al portatore emessi prima del 30/4/2008 con saldo pari o superiore a 5.000 euro (*ndr.* dal 25/6/2008 leggasi euro 12.500) dovranno essere estinti o ridotti ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30/6/2009.

- Art. 49, comma 14: Per i libretti di deposito al portatore emessi ante 30/4/2008 e presentati per l'incasso a decorrere da tale data, se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente), non c'è infrazione né obbligo, per banche e Poste Italiane S.p.A., di procedere alla comunicazione al MEF ai sensi dell'art. 51, comma 1.

In assenza dell'autocertificazione del cessionario, deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per l'incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto. In mancanza di tale dichiarazione, banche e Poste Italiane S.p.A. effettuano la comunicazione al MEF.

- Art. 49, commi 18 e 19: - Il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, nonché il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è riferibile unicamente all'operatività connessa con l'invio di fondi (*operazioni to send*) e non con la loro ricezione.

- Il concetto di operazione frazionata si applica esclusivamente per la soglia di 5.000 euro, coerentemente con quanto previsto dall'art. 49, comma 1. Ciò significa che, ai sensi del comma 18, possono essere effettuati uno o più trasferimenti di importo inferiore al limite di 2.000 euro, purché l'importo complessivo dell'operazione non risulti, per effetto dell'applicazione del principio di frazionamento, pari o superiore a 5.000 euro.

- Art. 51, comma 2: In caso di infrazioni riguardanti assegni sottoposti alla procedura interbancaria di *check truncation*, l'obbligo di comunicazione al MEF può essere assolto dalla sola banca negoziatrice dell'assegno medesimo, ove la banca trattaria abbia certezza - anche in virtù di vincoli contrattuali (ad es., per apposita previsione degli accordi interbancari) - in ordine all'effettuazione da parte della negoziatrice di tale adempimento.

Per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria** dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

I destinatari del decreto in esame (*ndr.* anche i notai!) che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di **infrazioni** alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 (divieto di apertura e utilizzo di conti, libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia anche aperti presso Stati esteri) ne riferiscono entro trenta giorni al **MEF** (Ministero dell'economia e delle finanze) per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.

Se ne desume che il *notaio non sia obbligato a segnalare le infrazioni relative ad assegni* (es. mancanza di clausola di intrasferibilità ove necessaria), salvo la necessità di segnalazione di operazioni sospette, se ne ricorrono i presupposti³⁴.

Se il notaio ha già segnalato un'operazione sospetta di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore all'UIF, non è tenuto ad effettuare anche la comunicazione al MEF (art. 51, terzo comma).

DISPOSIZIONI VALUTARIE COMUNITARIE

³⁴ G. Petrelli, *Rassegna delle recenti novità normative di interesse notarile - secondo semestre 2007*, in www.gaetanopetrelli.it.

Dal 15/6/2007, le nuove disposizioni valutarie obbligano i viaggiatori che entrano nell'Unione Europea o ne escono, e che portano con sé una somma pari o superiore ad **Euro 10.000,00** in contanti o in forme equivalenti di valuta, a presentare una dichiarazione alle autorità doganali.³⁵

Con Decreto Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con ministro del Commercio internazionale in data 22/4/2008, pubblicato su G.U. 20/5/2008, è stato approvato il modello unico per dichiarare i trasferimenti di contanti superiori ad euro 10.000³⁶.

Tale disposizione riguarda solo l'esportazione di valuta e non l'impiego in operazioni.

Rimane invariata la normativa nazionale che prevede l'obbligo di dichiarare la valuta nei trasferimenti intracomunitari per somme superiori a Euro 12.500,00 (divenuti poi Euro 5.000 dal 30/4/2008).

TRACCIAMENTO MODALITA' DI PAGAMENTO (ART. 35, COMMA 22, D.L. 223/2006)

A norma dell'art. 35, **comma 22**, del decreto legge 4/7/2006, n. 223, convertito con modificazioni con legge 4/8/2006, n. 248, come modificato dall'art. 1, commi 48 e 49, della legge 27/12/2006, n. 296, le parti, *all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:*

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale o la partita IVA;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

comma 22.1: *In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3/2/1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (DPR n. 131/1986).*

comma 23: *I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto (ossia 6/7/2006).*

La mancata acquisizione delle modalità di pagamento non è anomalia che va segnalata all'UIF, in assenza di ulteriori motivi ragionevoli che rendano sospetta l'operazione (CNN *Massime in materia di antiriciclaggio* 31/3/2008).

Il tracciamento delle modalità di pagamento va rapportato agli obblighi vigenti nel momento in cui è avvenuto il pagamento (CNN *Massime in materia di antiriciclaggio* 31/3/2008):

Epoca del pagamento	Obblighi anti-riciclaggio per i professionisti	Obbligo di tracciamento	Soglia massima di utilizzo denaro contante	Soglia minima clausola di intrasferibilità assegni	Pagamenti frazionati
Dal 22/4/2006	Si Obbligo di archivio unico da conservare per 10 anni.				

³⁵ Comunicato Agenzia delle Dogane 14 giugno 2007; decreto MEF 15/6/2007.

³⁶ Cfr.

<http://www.agenziaadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebf2f80a104d183/decreto%20ministeriale%2022%20aprile%202008.pdf?MOD=AJPERES>

	Registrazione entro 30 gg. dalla identificazione del cliente				
Prima del 4/7/2006		No	Fino a: - £. 20.000.000 (dal 9/5/1991) ----- - € 12.500 (D.M. 17/10/2002)	Superiore a: £. 20.000.000 (d.l. 3/5/1991, n. 143) ----- - € 12.500 (D.M. 17/10/2002)	Non si cumulano
Da 4/7/2006 a 29/4/2008		Si	Fino a: €. 12.500	Superiore a: €. 12.500	Non si cumulano
Dal 30/4/2008 al 25/06/2008		Si	Inferiore a: €. 5.000	Da: €. 5.000	Dubbi sul cumulo
Dal 25/06/2008		Si	Inferiore a: €. 12.500	Da: €.12.500	Dubbi sul cumulo

Il frazionamento di un pagamento in più rate:

- se effettuato secondo le modalità consentite dall'art. 1, comma 1, della legge 197/1991 non costituisce di per sé anomalia da comunicare all'UIF, salvo che si sia in presenza di ulteriori motivi ragionevoli che rendano sospetta l'operazione (Cons. Stato 12/12/1995, n. 1504; CNN *Massime in materia di anticiclaggio* 31/3/2008. Nello stesso senso Dipartimento Provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze - direzione provinciale di Verona, nota 9/10/2006, prot. 0910/Segr.: inesistenza del divieto in presenza di più pagamenti rateali in denaro o titoli al portatore ciascuno inferiore al limite di legge).

- se effettuato nel rispetto delle modalità di cui all'art. 49 del d. lgs. 231/2007 (più assegni liberi inferiori a 5.000 euro) non costituisce di per sé anomalia da comunicare all'UIF, salvo che si sia in presenza di ulteriori motivi ragionevoli che rendano sospetta l'operazione (CNN *Massime in materia di anticiclaggio* 31/3/2008).

TRACCIABILITA' DEL PAGAMENTO DEI COMPENSI AI PROFESSIONISTI

Con decorrenza dal 25/6/2008, l'art. 32 del d.l. 25/6/2008 n. 112, convertito in legge 6/8/2008 n. 133 ha abrogato le disposizioni di cui ai commi 12 e 12 -bis dell'art. 35, del decreto legge Bersani 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge n. 248/2006, e precisamente:

- obbligo dei professionisti di tenere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati all'attività professionale;
 - obbligo dei professionisti di riscuotere i compensi con mezzi tracciabili³⁷.
-

Normativa.

Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 3/10/2007

Decreto legislativo 21/11/2007, n. 231

Decreto legge 25/6/2008 n. 112 convertito in legge 6/8/2008, n. 133, art. 32.

Prassi.

Circ. Ministero dell'economia e delle finanze 20/3/2008, n. 33124.

Studi.

³⁷ L'art. 35 comma 12, del decreto legge Bersani 4 luglio 2006, n. 223, poi modificato dalla legge di conversione legge 4 agosto 2006, n. 248, con l'introduzione del comma 12-bis, aveva modificato l'art. 19 del d.p.r. n. 600/1973, disponendo l'obbligo delle persone fisiche che esercitano arti o professioni e delle società o associazioni fra artisti e professionisti "a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

A norma di quanto disposto dalla modifica introdotta dall'art. 1, comma 69 della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), in vigore dal 1° gennaio 2007, i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni potevano essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a:

- 100 euro dal 4 luglio 2006 fino al 10 agosto 2006;
- 1.000 euro dall'11 agosto 2006 fino al 30 giugno 2008;
- 500 euro dal 1° luglio 2008 fino al 30 giugno 2009;
- 100 euro dal 1° luglio 2009.

Il Ministro dell'economia e delle finanze era autorizzato ad emanare apposito decreto che individuasse le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti sopra indicati.

In attuazione di questa disposizione, il D.M. 3/10/2007, pubblicato sulla G.U. 8/11/2007, n. 260, in vigore dal 1/11/2007, esonerava dall'obbligo previsto dal comma 12-bis dell'art. 35 del d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248/2006, i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche il cui reddito complessivo non sia superiore all'importo annuo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (ossia cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali ivi indicate);

b) le persone fisiche non residenti ai sensi dell'art. 2 del T.U.I.R. n. 917/1986³⁷;

c) i diversamente abili che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di esonero sopra elencate, il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo per la prestazione effettuata dal professionista era tenuto a produrre un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa e sottoscritta dall'interessato, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.